n. 2, lett. a), del regolamento base antidumping, sicché non è necessaria alcuna motivazione specifica.

4. Secondo la lettera stessa dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento base antidumping n. 2423/88, l'impatto delle importazioni deve valutarsi in funzione delle tendenze che risultano dai fattori economici presi in considerazione. Ciò implica che possono trarsi valide conclusioni circa l'impatto delle importazioni solo se, in particolare, la situazione finanziaria dei produttori comunitari al momento dell'inchiesta può essere raffrontata a quella degli anni precedenti, il che presuppone che le imprese interessate collaborino con la Commissione e le forniscano i dati relativi alla loro situazione finanziaria negli anni precedenti.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-315/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Gli antefatti*

Nel luglio 1989 le ricorrenti, la cui produzione complessiva rappresentava a quel tempo l'intera produzione comunitaria di motori elettrici monofase a due velocità per lavatrici, hanno presentato alla Commissione, a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), una denuncia in cui si lagnavano delle pratiche di dumping di cui erano oggetto le importazioni dello stesso prodotto dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia.

Ritenendo che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare un dumping e un conseguente pregiudizio, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre 1989 un avviso di apertura di procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia di cui al codice NC 8501 40 90 (GU C 286, pag. 11) ed ha iniziato un'inchiesta.

L'inchiesta della Commissione si è concentrata sul periodo 1° gennaio - 30 settembre 1989. Le conclusioni della Commissione,

* Lingua processuale: il francese.

tratte dal complesso delle informazioni raccolte, possono così riassumersi:

« Poiché non risultava che fossero state effettuate importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, né nel 1988 né durante il periodo oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha escluso a priori questo paese dall'inchiesta ».

Quanto alle importazioni di motori elettrici originari della Romania e della Cecoslovacchia, la Commissione ha concluso, in seguito, che queste importazioni non avevano arrecato grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore. Essa si è basata in particolare sulle seguenti constatazioni:

« L'aumento delle importazioni di motori di origine rumena e cecoslovacca è stato inferiore a quello del consumo comunitario. Il calo di dette importazioni è stato particolarmente notevole nel periodo oggetto dell'inchiesta, con una diminuzione dell'8%, mentre il consumo comunitario è rimasto relativamente stabile. In relazione al consumo comunitario, la quota di mercato detenuta dai motori rumeni e cecoslovacchi d'importazione è quindi scesa, tra il 1986 e il 1989, del 2,7% passando dal 26,6% nel 1986 al 23,9% nel 1989 ».

Nonostante i fornitori praticassero prezzi ridotti sui due principali mercati di destinazione, cioè su quello italiano (l'esportatore rumeno con un listino inferiore dal 3% al 26%; l'esportatore cecoslovacco con un listino inferiore dal 5% al 26%) e su quello spagnolo (l'esportatore cecoslovacco con un listino inferiore dal 4% al 18%), l'esame dell'incidenza di dette importazioni sull'industria comunitaria ha dimostrato che i dati complessivi riguardanti l'industria comunitaria interessata erano positivi, ad eccezione di uno.

Infatti i produttori comunitari sono stati in grado di aumentare la loro produzione del 20,6%, le vendite nella Comunità del 16,1% e quelle nei paesi terzi del 13%. La quota di mercato dei produttori comunitari è quindi aumentata del 2,6%, passando così dal 73,4% nel 1986 al 76% durante il periodo oggetto dell'inchiesta. I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono del pari notevolmente aumentati durante il detto periodo.

A giudizio della Commissione, l'unico elemento con un andamento meno positivo sono i risultati finanziari, che si sono deteriorati durante il periodo oggetto dell'inchiesta. Quanto a questo aspetto della pratica, la Commissione non ha potuto analizzarlo, perché due imprese, che rappresentavano quasi la metà della produzione comunitaria durante il periodo oggetto dell'inchiesta, non hanno fornito dati relativi alla situazione finanziaria della loro impresa negli anni precedenti. In ogni caso, essa ha rilevato che continuavano ad operare in attivo due produttori, dei quali uno fabbricava motori elettrici nell'ambito di un gruppo industriale che produceva lavatrici, l'altro era un produttore indipendente, cioè non vincolato a produttori di lavatrici. Dei produttori comunitari che hanno subito perdite, uno è un produttore integrato, l'altro è un'impresa controllata da un produttore indipendente. A questo proposito, la Commissione ha constatato che le perdite registrate dal produttore integrato erano dovute più alla politica di acquisti praticata dal suo gruppo che all'incidenza dei prezzi dei prodotti importati assertivamente a prezzi di dumping. Quanto all'impresa controllata dal produttore indipendente, data la mancanza di dati sulla sua

situazione finanziaria negli anni precedenti, non si è potuto dimostrare che le perdite registrate durante il periodo oggetto dell'inchiesta fossero state provocate dalle importazioni in questione.

Quanto alla minaccia di pregiudizio gravante particolarmente sul mercato spagnolo, la Commissione ha in definitiva ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2423/88. A questo proposito, la Commissione ha constatato, da un lato, che la Romania non aveva effettuato esportazioni in Spagna nel 1988 e nel 1989 e che le esportazioni della Cecoslovacchia erano notevolmente diminuite durante il periodo oggetto dell'inchiesta e, dall'altro, non si era constatato alcun elemento che lasciasse intravedere un possibile aumento delle capacità d'esportazione del produttore cecoslovacco nell'immediato futuro.

La Commissione ha comunicato i risultati della sua inchiesta alle denuncianti in una riunione tenutasi nella propria sede a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

Dopo detta riunione, le denuncianti hanno chiesto alla Commissione in due lettere successive, rispettivamente del 1° giugno e del 17 luglio 1990, di riesaminare le sue conclusioni, che avrebbero portato all'archiviazione del caso e alla fissazione di dazi antidumping per le importazioni dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia.

La Commissione, ritenendo che nessuno degli elementi richiamati dalle denuncianti potesse scalfire le sue conclusioni si è rifiutata, con due lettere del 4 luglio e del 2 agosto 1990, di proseguire l'inchiesta.

Il 26 luglio 1990 la Commissione ha infine emanato, in base all'art. 9 del regolamento n. 2423/88, la decisione 90/399/CEE, che chiude la procedura antidumping concernente le importazioni di taluni motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia, ora impugnata per annullamento.

2. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1990, l'associazione di categoria francese Gimelec e l'organizzazione di categoria spagnola Sercobe nonché le società italiane Sole SpA e Nuova IB-MEI SpA hanno proposto, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della menzionata decisione della Commissione 90/399/CEE.

Con decisione 15 maggio 1991 la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Terza Sezione, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Le *ricorrenti* chiedono che la Corte voglia:

— annullare la decisione 26 luglio 1990, 90/399/CEE, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di

alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia;

— condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Le *ricorrenti* sostengono, in primo luogo, di aver interesse ad agire, dato che la decisione impugnata le riguarda direttamente ed individualmente. La *Commissione* non contesta la ricevibilità della domanda.

Nel merito, i mezzi che le ricorrenti deducono a sostegno del ricorso, la cui fondatezza è contestata dalla Commissione, riguardano, da un lato, l'insussistenza di grave pregiudizio conseguente alle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia (punto 17 della decisione) e, dall'altro, l'esclusione dalla procedura delle importazioni dalla Bulgaria (punto 7 della decisione).

1. *Sull'insussistenza di grave pregiudizio*

Le *ricorrenti* sostengono che la conclusione della Commissione quanto all'insussistenza di grave pregiudizio, che si fonda, da un lato, sull'asserita diminuzione della quota di mercato delle importazioni in questione e, dall'altro, sull'asserita irrilevanza delle importazioni in questione per i prezzi dei produttori comunitari, è manifestamente erronea ed insufficientemente e scorrettamente motivata.

A questo proposito, la *Commissione* osserva preliminarmente che le ricorrenti contestano solo due elementi che hanno indotto la Commissione a dichiarare che non vi è stato grave pregiudizio. Orbene, dai punti 8-16 della decisione impugnata emerge che essa ha tenuto conto di tutti i fattori di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2423/88 e la maggior parte dei giudizi non è contestata dalle ricorrenti. Secondo la Commissione, ne consegue che le critiche mosse dalle ricorrenti alla motivazione della Commissione non sono affatto sufficienti, anche se fossero giustificate, per scalfire la constatazione della Commissione di insussistenza di grave pregiudizio.

a) Diminuzione della quota di mercato delle importazioni in questione

1) Le *ricorrenti* avanzano, in primo luogo, le più grandi riserve circa l'attendibilità dei dati relativi al volume delle importazioni in questione sui quali si è fondata la Commissione. Questi dati erano tratti unicamente dalle risposte ai questionari antidumping forniti dagli esportatori rumeni e cecoslovacchi e non sono stati affatto controllati — sebbene non concordassero con i dati di cui

disponevano le ricorrenti — né nelle sedi degli esportatori né in quelle degli importatori.

La *Commissione* osserva a questo proposito che le ricorrenti non producono alcun elemento di prova per controbattere i dati forniti dagli esportatori. I dati forniti dalle ricorrenti nel loro reclamo non hanno valore di prova, giacché si fondano sulle statistiche comunitarie, che comprendono anche prodotti diversi da quelli sui quali verte il presente procedimento antidumping. La Commissione ricorda, d'altra parte, che è prassi costante assumere come base dei suoi accertamenti i dati delle risposte ai questionari, confortati, se possibile, dalle statistiche Eurostat.

2) Le *ricorrenti* sostengono poi che, anche in base ai dati di cui si è avvalsa la Commissione, la conclusione che questa ne ha tratto è manifestamente erronea, in quanto parte dall'idea che un aumento della quota di mercato degli importatori costituisca un presupposto essenziale per l'accertamento del pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2423/88. Tale presupposto è incompatibile con la lettera stessa dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2423/88 dal quale emerge chiaramente che il « volume delle importazioni » è solo uno dei fattori, assieme a molti altri, da prendere in considerazione per dichiarare che vi è pregiudizio. Infatti, emerge da questa norma che un eventuale aumento delle importazioni può essere del pari apprezzato « in termini assoluti o in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità ».

Secondo le ricorrenti, il detto presupposto è per di più in contraddizione manifesta con la prassi seguita in precedenza dalla Commissione in vari casi e con la giurisprudenza della Corte. In questo contesto le ricorrenti attirano l'attenzione in particolare sulla decisione della Commissione nel caso dei motori elettrici plurifase normalizzati, nella quale la Commissione ha fondato la sua constatazione di un pregiudizio esclusivamente sul fatto che la conservazione della quota di mercato dei motori importati dai paesi in questione resta un fattore importante, che si ricollega a riduzioni di prezzi anch'esse significative, il che si verifica del pari nel caso presente. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di giustizia che, in quell'occasione, quanto alla diminuzione della quota di mercato dei motori elettrici importati e all'aumento della produzione comunitaria, cui si richiamano le ricorrenti nella presente causa, ha sottolineato esplicitamente che l'esame del pregiudizio deve comprendere un complesso di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo (sentenza 11 luglio 1990, Electroimpex e a./Consiglio, punto 41 della motivazione, causa C-157/87, Racc. pag. I-3021).

La *Commissione* condivide il punto di vista delle ricorrenti, secondo il quale un aumento della quota di mercato detenuta dai prodotti importati non è una condizione indispensabile per l'accertamento del pregiudizio e sottolinea di aver proceduto secondo tale criterio, come emerge in particolare dalle sue conclusioni sul pregiudizio (punto 17 della decisione litigiosa).

3) Infine, le *ricorrenti* sostengono che vi è pure una discriminazione manifesta nei loro confronti, fondata sul fatto che la Commissione si è rifiutata, senza motivo, di seguire nella fattispecie la sua prassi costante consistente nel valutare l'esistenza del pregiudizio

solo sul « mercato libero » del prodotto in questione. Da questa prassi risulta che allorché una parte della produzione comunitaria non è venduta sul mercato libero, ma è invece trasferita all'interno del « mercato esclusivo » di un gruppo integrato, essa non può considerarsi costituire oggetto di operazioni commerciali normali e non risente degli effetti delle importazioni a prezzo ridotto. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto seguire questa prassi anche nella fattispecie, poiché il settore dei motori monofase per lavatrici è precisamente caratterizzato dall'esistenza di un « mercato esclusivo » e di un « mercato libero ». Procedendo in questo modo, e le ricorrenti lo hanno chiesto ripetutamente alla Commissione, si sarebbe rilevato che le vendite dei produttori interessati dell'Europa orientale rappresentavano una quota di mercato molto più alta (39-40%, ed oltre il 50% sul mercato italiano) e che, inoltre, questa quota è rimasta costante o è leggermente aumentata tra il 1986 e il 1989.

La *Commissione* conferma che, in talune procedure antidumping ben specifiche, le istituzioni hanno tenuto conto delle quote dei cosiddetti mercati « non esclusivi » o « liberi » per mettere in risalto la progressione delle importazioni in quei casi specifici. Sottolinea tuttavia che si tratta non già di una prassi costante, ma di un'eccezione alla regola, sancita dall'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2423/88, secondo il quale la valutazione del pregiudizio è fondata sul « volume delle importazioni per quanto riguarda il consumo nella Comunità » e non già rispetto alla parte del « mercato libero ». Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto inopportuno prendere in considerazione solo le vendite sul « mercato libero », giacché il mercato complessivo rispecchiava meglio, rispetto alla quota delle importazioni sul mercato libero, lo stato delle industrie comunitarie. A sostegno di questo modo di vedere, la Commissione osserva che i motori elettrici in questione, importati o di origine comunitaria, sono venduti sullo stesso mercato ed impiegati allo stesso scopo, cioè la fabbricazione di lavatrici. I fabbricanti di motori elettrici vincolati a fabbricanti di lavatrici vendono altresì i loro motori ad altri produttori di lavatrici e praticamente i prezzi non variano per le due categorie di acquirenti. Inoltre, la controllata che fabbrica motori per i produttori di lavatrici compra pure motori elettrici importati e due produttori di motori cosiddetti indipendenti vendono i loro motori ai fabbricanti di lavatrici che controllano imprese che fabbricano gli stessi motori. Inoltre la Commissione osserva che, pure se essa avesse valutato l'andamento delle importazioni sul « mercato libero », i dati prodotti dalle ricorrenti dimostrano chiaramente che non sarebbe giunta ad una conclusione diversa.

Nella replica, le *ricorrenti* osservano che solo dal controricorso della Commissione hanno appreso che la Commissione ha ritenuto, nella fattispecie, inadeguato un esame in base alla nozione di « mercato libero/mercato esclusivo » e che ha quindi analizzato l'andamento delle quote di mercato in base al « mercato complessivo ». Osservano che questa scelta non trova giustificazioni nella decisione impugnata che si avvale invece, nei nn. 2 e 3 del punto 16, della nozione di « mercato libero/mercato esclusivo ». Tuttavia, pur considerando le percentuali di quote di mercato detenute dai prodotti importati in relazione al « mercato

complessivo » — nella fattispecie circa il 25% —, l'incidenza di dette importazioni è, secondo le ricorrenti, altrettanto significativa. Infatti la Commissione aveva già riconosciuto l'esistenza di un grave pregiudizio in situazioni nelle quali la quota di mercato detenuta dalle importazioni era molto inferiore a quella calcolata nella fattispecie.

La *Commissione*, nella controreplica, sostiene anzitutto che la valutazione del pregiudizio rispetto al « mercato complessivo » è prescritta dall'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2423/88 e quindi non va motivata. In subordine osserva che, anche se avesse valutato il pregiudizio rispetto al solo « mercato libero », non avrebbe tratto altra conclusione. Infatti la distinzione tra « mercato libero » e « mercato esclusivo » riguardava soltanto due delle quattro imprese, cioè la Sole SpA e la Selni, e poteva operare validamente solo per quest'ultima. Quanto alla Sole SpA, la Commissione osserva che, essendo stata fino all'ottobre 1987 una divisione del gruppo Zanussi ed essendo poi entrata nel gruppo Electrolux, detta impresa non poteva fornire alla Commissione i dati necessari che consentissero di distinguere le vendite tra quelle libere e quelle « di gruppo » per gli anni dal 1986 al 1988. Quanto alla Selni, la Commissione ritiene che detta impresa non abbia risentito molto della concorrenza dei prodotti importati dalla Romania e dalla Cecoslovacchia, come ben dimostra lo studio delle vendite della Selni per il « mercato libero », che sono passate da 32 775 motori nel 1986 a 384 855 motori nel 1989 sul mercato italiano e che, mentre erano inesistenti dal 1986 al 1988, hanno interessato 1 860 motori nel 1989 sul mercato spagnolo.

b) Effetti delle importazioni sui prezzi praticati dai produttori comunitari

A questo proposito le *ricorrenti* osservano che, pur riconoscendo che nel punto 16 della decisione impugnata vi era una tendenza generale ad un certo deterioramento della situazione finanziaria dei produttori comunitari, la Commissione si è cionondimeno sempre rifiutata di riconoscere qualsiasi incidenza delle importazioni sui prezzi e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel caso presente. Ritengono che la motivazione addotta dalla Commissione per giungere a questa conclusione sia viziata da un'incoerenza fondamentale e consista in sostanza nell'interpretare ciascun fattore in senso favorevole alla chiusura del procedimento. Questa motivazione d'altra parte non soddisfa i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato CEE come interpretato dalla Corte di giustizia, specie nella sentenza 11 luglio 1990, Enital e a. (cause riunite C-304/86 e C-185/87, Racc. pag. I-2939), dato che l'identità dei produttori comunitari interessati non è menzionata e i motivi forniti coincidono parzialmente.

Per comprovare l'incoerenza della motivazione della decisione impugnata, le ricorrenti esaminano la situazione di ciascuna delle imprese denuncianti. Per le imprese rimaste in attivo, cioè la Selni e la IB-MEI, le ricorrenti criticano il fatto che la Commissione abbia desunto che non sussisteva danno dall'esistenza di un attivo. Secondo le ricorrenti, si sarebbe dovuto accertare inoltre se l'attivo fosse ragionevole e se fosse stato realizzato sul « mercato libero ». Infine si sarebbe dovuto tener conto del fatto che l'art. 4 del regolamento n. 2423/88 non prescrive affatto che tutta l'industria comunitaria debba diventare deficitaria perché si possano adottare misure antidumping. Seguendo questo criterio, la Commissione avrebbe potuto constatare il fatto che i

prezzi pagati dal gruppo Thomson per le vendite effettuate sul « mercato esclusivo » hanno compensato le perdite subite sul « mercato libero ». Infatti, come risulta dal questionario compilato dalla Selni, le sue vendite sul « mercato libero » si effettuano a prezzi inferiori ai costi di produzione e il totale delle vendite dei motori in questione ha registrato un calo notevole durante il periodo preso in considerazione per l'indagine e che nel 1989 era inferiore al 3,8%. Quanto agli utili dell'impresa spagnola IB-MEI, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se gli utili fossero ancora ragionevoli, dato che sono decisamente diminuiti durante gli ultimi anni, dal 18,2% al 4,9% nel 1989. Questo esame era ancor più necessario, in quanto la penetrazione delle importazioni in questione sul mercato spagnolo, sul quale la IB-MEI opera principalmente, è inferiore a quella sul mercato italiano e in quanto il livello dei prezzi spagnoli, pur se anormalmente basso, è ancora superiore al livello del listino italiano. Ciò spiega la situazione meno sfavorevole della IB-MEI sul suo mercato nazionale.

Quanto alle imprese denuncianti che hanno registrato perdite, cioè la Sole SpA e la Nuova IB-MEI, le ricorrenti criticano il fatto che la Commissione abbia attribuito questa situazione alla politica d'acquisti dei gruppi di appartenenza ed abbia ignorato il fatto che sul « mercato complessivo », con riguardo al quale ha emesso la sua valutazione, le vendite si operavano in perdita, dato che i risultati di dette imprese sul « mercato libero » erano — e restano — largamente negativi. Secondo le ricorrenti, la Commissione è andata oltre i dati relativi al « mercato complessivo » ed ha valutato la situazione sul « mercato esclusivo » solo in quanto ha dovuto reperire una giustificazione per disattendere un fattore che non si conciliava con la sua preoccupazione di chiudere il procedimento. A sostegno di questo modo di vedere, le ricorrenti si richiamano alla situazione della Sole SpA, le cui perdite non sono state considerate pertinenti dalla Commissione perché i suoi prezzi sarebbero stati imposti dalla società controllante, produttrice di lavatrici. A giudizio delle ricorrenti, questa motivazione è palesemente incoerente e la Commissione dimentica che la « politica degli acquisti » adottata dal gruppo di un produttore integrato non ha alcun effetto sui prezzi spuntati dallo stesso produttore sul « mercato libero ». Ciò è confermato dalla sezione D del questionario, relativo ai prezzi di vendita, distribuito dalla Commissione, sezione nella quale la stessa Commissione ha chiesto alle denuncianti di limitarsi a fornire i prezzi fatturati ai clienti indipendenti, trascurando quelli relativi alle operazioni interne del gruppo. Emerge dalla risposta al questionario fornita dalla Sole SpA e verificata dalla Commissione che i prezzi spuntati da detta impresa sul « mercato libero » sono inferiori ai suoi costi di produzione. Erroneamente quindi la Commissione ha ritenuto che i prezzi ridotti, in modo evidente, dei prodotti importati non abbiano avuto incidenza sulla situazione della Sole SpA. Quanto alla Nuova IB-MEI, le ricorrenti mettono in dubbio la pertinenza della motivazione fornita dalla Commissione per escludere il nesso di causalità tra i prezzi ridotti dei prodotti importati e i margini di utile della Nuova IB-MEI, che consiste nella mancanza di elementi circa la situazione finanziaria di detta impresa durante gli anni precedenti. A questo proposito le ricorrenti fanno valere in particolare che, anche se questi elementi fossero stati disponibili, la

Commissione sarebbe stata ugualmente nell'impossibilità di valutare il nesso di causalità, avendo preso in esame i prezzi ridotti delle importazioni in questione solo per il periodo oggetto della sua inchiesta. Comunque sia, la valutazione della situazione della Nuova IB-MEI non può avere, a loro avviso, un effetto determinante sull'esame complessivo del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, dato che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 2423/88 dispone che l'esame del pregiudizio va effettuato con riguardo al « complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti » e dato che la Nuova IB-MEI non rappresenta più del 5% della produzione comunitaria in questione.

Quanto a detta valutazione, le ricorrenti ritengono che il fatto che i prezzi di vendita dei produttori comunitari siano aumentati notevolmente durante il periodo oggetto dell'inchiesta, come ha rilevato la Commissione nel punto 15 della decisione impugnata, non può venir considerato per giustificare l'inesistenza del pregiudizio. In questo contesto, esse fanno carico alla Commissione di aver semplicemente preso atto delle affermazioni delle imprese denuncianti, secondo le quali questi aumenti non sono stati sufficienti per compensare l'aumento dei costi di produzione, senza accertare se detti aumenti siano stati effettivamente sufficienti per riequilibrare la situazione finanziaria dei produttori comunitari. Questo esame era ancor più necessario dal momento che l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2423/88 consente di rilevare un pregiudizio anche se vi è stato un aumento dei prezzi dei produttori comunitari allorché, come nella fattispecie, le importazioni effettuate in regime di dumping impediscono il naturale aumento dei prezzi.

La *Commissione* ricorda anzitutto che la sua constatazione di insussistenza di pregiudizio si fonda su una valutazione di tutti i fattori elencati nell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2423/88, e la maggior parte dei singoli apprezzamenti non è contestata dalle ricorrenti.

Quanto all'effetto delle importazioni sui prezzi e sugli utili, punto sul quale le ricorrenti discordano dalla Commissione, questa sostiene che le ragioni esposte nei punti 15 e 16 della decisione impugnata spiegano chiaramente i motivi per i quali essa non è stata in grado di concludere che vi fosse pregiudizio per l'industria comunitaria sul piano dei prezzi e degli utili. A questo proposito la Commissione ricorda di aver rilevato, nel punto 15 della sua decisione, che « i prezzi di vendita dei produttori comunitari sono aumentati notevolmente nel periodo oggetto dell'inchiesta » e di aver osservato nel punto 16, quanto agli utili, che essa non era potuta giungere a constatazioni concrete in quanto due imprese, che rappresentano circa la metà della produzione comunitaria, non avevano fornito i dati necessari.

Quanto alla critica che la motivazione è alquanto tortuosa, in quanto non si fa cenno dell'identità dei produttori comunitari interessati, e che le ragioni addotte coincidono parzialmente, la Commissione ribatte che il suo esame del pregiudizio verte, conformemente all'art. 4, n. 5, del regolamento

n. 2423/88, sul « complesso dei produttori comunitari » e che i produttori non devono essere identificati individualmente. Le ragioni addotte coincidono parzialmente perché sono tra loro connesse.

Per questi motivi, la Commissione sostiene che la motivazione della decisione impugnata è conforme ai dettami dell'art. 190 del Trattato CEE.

2. *Sull'esclusione dal procedimento delle importazioni dalla Bulgaria*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione della Commissione di escludere dal procedimento le importazioni dalla Bulgaria perché non risultava alcuna importazione da quel paese nel 1988 e durante il periodo oggetto dell'inchiesta è priva di fondamento. In particolare si chiedono a quali dati si sia riferita la Commissione per decidere in tal senso, dato che il produttore bulgaro non ha risposto al questionario inviatogli dalla Commissione, che gli importatori non hanno fornito alcuna informazione circa le loro importazioni dalla Bulgaria e che le statistiche Eurostat, anche se riguardano una voce doganale che non comprende solo i motori oggetto della denuncia, dimostrano che vi sono state ingenti importazioni dalla Bulgaria.

Stando così le cose, tenuto conto, in particolare, della renitenza a cooperare dell'esportatore bulgaro, la Commissione doveva, secondo le ricorrenti, seguire la prassi abituale, cioè applicare l'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento n. 2423/88, secondo il quale possono essere elaborate conclusioni preliminari o finali, positive o negative, in base ai dati disponibili. La Commissione poteva quindi avvalersi dei dati forniti nella denuncia circa le importazioni dalla Bulgaria.

A questo proposito la *Commissione* osserva che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova circa l'importazione nella Comunità di motori di fabbricazione bulgara durante il periodo oggetto dell'inchiesta. Nella denuncia le ricorrenti avevano citato solo importazioni in Spagna nel 1988, cioè anteriormente al periodo oggetto dell'inchiesta.

La Commissione osserva di avere invece constatato che le statistiche Eurostat non menzionavano alcuna importazione nella Comunità di motori elettrici di fabbricazione bulgara. Questa constatazione è stata corroborata, da un lato, dalla dogana spagnola che ha confermato che dalla Bulgaria non erano stati importati motori né nel 1988 né durante il periodo di riferimento e, d'altra parte, da una dichiarazione dell'esportatore bulgaro che confermava di non aver effettuato esportazioni nella Comunità negli anni 1988 e 1989.

La Commissione ritiene che, così stando le cose, avesse buone ragioni per escludere dal procedimento l'esportatore bulgaro.

Nella replica, le *ricorrenti* fanno carico alla Commissione di non aver verificato, come prescrivono i principi di buona amministrazione e come era necessario per valutare equamente la minaccia di pregiudizio, se vi fossero state importazioni non solo presso la dogana spagnola, ma anche presso quelle italiana e francese.

La *Commissione* nella controreplica osserva a questo proposito di ritenere attendibili le statistiche Eurostat e di avere effettuato solo per scrupolo un secondo controllo presso la dogana spagnola, poiché le denuncianti sostenevano che vi erano state importazioni su questo mercato. Per gli altri mercati essa ha ritenuto che non fosse necessario intervenire, in quanto le statistiche Eurostat sono state confortate da una dichiarazione scritta dell'esportatore bulgaro.

M. Zuleeg
giudice relatore